

PHONE BANK

Informazioni sulla Banca

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.

Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 – Capitale Sociale euro 20.388.976,00 i.v. – Registro delle Imprese di Terni – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00063960553 – Albo delle Banche n. 5123 – Gruppo Banca Popolare di Bari – Iscritto Albo Gruppi Creditizi n. 5424.7 – Gruppo Banca Popolare di Bari RI n. 00254030729 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - www.cariorvieto.it

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il servizio consente – tramite telefono di rete fissa o mobile (cellulare) – di gestire i propri rapporti con la Banca e le proprie risorse finanziarie in modo rapido e sicuro e direttamente dalla propria abitazione, ufficio o anche in viaggio.

Il servizio - secondo le opzioni richieste dal Cliente ed attivate dalla Banca – consente di:

- ⇒ ottenere informazioni su saldi e movimenti di conti correnti e dossier titoli (comprese le informazioni sugli ordini disposti);
- ⇒ eseguire disposizioni di pagamento (bonifici);
- ⇒ effettuare operazioni di compravendita di strumenti finanziari.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ⇒ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- ⇒ poiché l'identificazione del Cliente e la conseguente operatività verrà effettuata, tramite rete telefonica, attraverso il riconoscimento della combinazione CODICE UTENTE e PIN che saranno digitati dall'utente sulla tastiera telefonica, è possibile un utilizzo fraudolento da parte di terzi non legittimati e pertanto va osservata la massima attenzione nel mantenere segreti i PIN e il CODICE UTENTE. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici sopra menzionati e risponde del loro eventuale indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.

Condizioni economiche

Avvertenza:

Le commissioni, i diritti e le spese sotto riportati sono indicati nella misura massima, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.

Costo di attivazione del servizio	€ 10,00
Servizi informativi tramite risponditore automatico	gratuiti
Servizi informativi tramite operatore	€ 2,00
Commissioni su Bonifici:	
– su nostra Banca	€ 2,00
– su altre banche	€ 2,50
Commissioni su negoziazione titoli azionari	0,45% (min. € 10,00)
Commissioni compravendita titoli obbligazionari e titoli di Stato (MOT)	0,30% (min. € 5,50)
Commissioni su sottoscrizione BOT:	
– trimestrali	0,10%
– semestrali	0,20%
– annuali	0,30%
Spese per eseguito	€ 2,50
Spese fisse per ineseguito	€ 1,50
Fax informazioni	€ 1,50

Principali clausole contrattuali che regolano il servizio

Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente

(normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca)

Sintesi discorsiva del contratto “CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE”

PREMESSA

Le “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente” sono state redatte dalla Banca sulla base dell’omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori.

Esse sono definite “generali” in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il “consumatore” sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto.

I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese.

Avvertenza

Il termine: “consumatore” ovvero “consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni)” sta ad indicare “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2)

La Banca aderisce all’*Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’Ombudsman Giurì Bancario*, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all’Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell’apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca.

Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11)

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di “consumatore”. Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori. Al fine di consentire l’esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d’investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo.

Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13)

Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”, sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d’intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc..

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all’andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi

informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc..

Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15)

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente.

Foro competente (cfr. art. 16)

Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente contro la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di "consumatore", il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE

a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3)

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuiti nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l'incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente - a sua volta - può revocare l'incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5)

Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L'invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l'invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.

c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8)

Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto.

Le revocazioni, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata.

d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9)

Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l'estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch'essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata - la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell'incapace.

ESTRATTO DELLE "NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO PHONE BANK"

PHONE BANK consente al Cliente, tramite telefono fisso a tastiera e/o cellulare, di ricevere informazioni e/o di disporre talune operazioni sui rapporti da lui indicati, previo riconoscimento del Cliente stesso effettuato da un sistema apposito automatico grazie all'utilizzo di un Codice Utente e di due PIN preventivamente assegnati.

Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici sopra menzionati e risponde del loro eventuale indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.

I PIN e il Codice Utente consentono l'utilizzo di *PHONE BANK* esclusivamente nei confronti dei rapporti specificati nel contratto.

Il Codice Utente ed i PIN sono strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi.

La Banca, per l'espletamento di *PHONE BANK*, può avvalersi degli operatori di un "call center" esterno affidato ad una terza società,

con la quale la Banca ha stipulato un apposito accordo che prevede rigorosi obblighi di riservatezza ed adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle transazioni.

I rapporti utilizzabili tramite *PHONE BANK* sono unicamente quelli intestati (o contestati con firma disgiunta) al Cliente o sui quali è delegato ad operare e per i quali questi abbia richiesto, tramite sottoscrizione del presente atto, di volersi avvalere di *PHONE BANK*.

Il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, di *PHONE BANK* per tutte le operazioni eseguite a mezzo di esso.

Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in conseguenza dell'utilizzo di *PHONE BANK*.

La prova delle operazioni eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca e delle registrazioni telefoniche effettuate dalla Banca e/o dalla Società incaricata del servizio di "call center".

Il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare entro i limiti dei massimali assegnati e indicati nel presente contratto, nonché, in ogni caso, nei limiti del saldo disponibile dei rapporti sopra specificati. Nel caso in cui il Cliente richieda l'esecuzione di operazioni superiori ai massimali o ai saldi disponibili, l'operazione verrà rifiutata.

In ogni caso è preclusa la possibilità di richiedere, tramite *PHONE BANK*, l'esecuzione di operazioni in titoli "ad alto rischio" quali, ad esempio, le operazioni in strumenti derivati, le operazioni eseguite al di fuori di mercati organizzati, ecc..

Nel caso sia richiesta dal cliente l'esecuzione di operazioni in titoli non congruenti con il proprio profilo di rischio, ovvero operazioni in conflitto di interessi, tali circostanze verranno segnalate dall'operatore telefonico al Cliente, che dovrà manifestare esplicitamente il proprio consenso all'esecuzione della disposizione.

Per i servizi dispositivi, l'immediata esecuzione è subordinata all'immissione delle operazioni in orario di sportello.

L'utilizzo di *PHONE BANK* da parte del Cliente è consentito dalle ore 8,00 alle ore 23,00 delle giornate lavorative e dei giorni di Borsa aperta, ancorché festivi. La Banca si riserva la facoltà di modificare i predetti orari, dandone tempestiva comunicazione scritta al Cliente. *PHONE BANK* potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni.

Le spese e gli oneri anche di carattere fiscale inerenti e conseguenti al presente atto o al suo utilizzo sono a carico esclusivo del Cliente.

Tempi di chiusura dei rapporti: 3 giorni lavorativi dalla richiesta

ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

La **Cassa di Risparmio di Orvieto** aderisce all'Accordo per la costituzione dell'**Ufficio Reclami** della clientela e dell'**Ombudsman-Giurì Bancario**, la cui gestione è in capo all'Associazione del **Conciliatore Bancario** con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario.

L'Ufficio Reclami e l'Ombudsman-Giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all'effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca.

Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall'esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Tecniche di comunicazione a distanza	<i>Si intendono tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della Banca o di un suo incaricato.</i>
Servizi di Internet Banking	<i>Si intende la possibilità che la Banca offre al cliente di effettuare a distanza - tramite un collegamento ad Internet - operazioni di interrogazione, disposizioni, acquisto vendita di strumenti finanziari, ecc. secondo i servizi abilitati.</i>
Sistemi di identificazione	<i>Si intendono i codici: Username, password e PIN che consentono l'identificazione del cliente, ovvero i diversi sistemi e procedure di identificazione che la Banca dovesse adottare per motivi di sicurezza, previa comunicazione al Cliente.</i>
P.I.N.	<i>Personal Identification Number. Sono i codici personali necessari per l'accesso al servizio.</i>

Offerta “Fuori Sede”

Da compilare a cura dei “Promotori Finanziari”, del personale di “Società convenzionate” e del personale del “nostro Istituto”, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell’iscrizione in Albi o Elenchi)

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL’AVVISO CONTENENTE “LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”**

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL’AVVISO CONTENENTE “LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”**

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL’AVVISO CONTENENTE “LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”**

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.